

---

**Regolamento**  
**per la disciplina dei procedimenti amministrativi.**


---

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 17 luglio 1998,  
esecutiva in data 21 agosto 1998

Art. 9 - Responsabile del procedimento .....	8
Art. 10 - Compiti del responsabile del procedimento .....	8
Art. 11 - Difficolta' nell'osservanza del termine.....	9
Art. 12 - Conclusione del procedimento.....	9
Art. 13 - Pubblicita' .....	10
Art. 14 - Entrata in vigore.....	10

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dei procedimenti amministrativi di competenza del Comune di Caldiero, in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. L'attività amministrativa persegue le finalità e gli obiettivi prefissati dalla legge e dallo statuto ed è improntata ai principi dell'efficacia, dell'economicità, della pubblicità e trasparenza e della celerità, non solo nelle fasi finali del procedimento, ma anche nelle fasi preparatorie ed istruttorie.

## **Art. 2 - Ambito di applicazione**


1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi che si concludono con un provvedimento finale di competenza dell'Amministrazione comunale.
  2. Il procedimento ed il conseguente provvedimento possono essere promossi o su istanza di parte o d'ufficio.
- 

1. Il procedimento amministrativo è il complesso di atti ed operazioni tra loro funzionalmente collegati e preordinati all'emanazione, da parte dell'Amministrazione comunale, di un atto amministrativo.

#### **Art. 4 - Termine del procedimento**

1. Il procedimento si conclude con il relativo provvedimento sia che consegua ad istanza di un cittadino sia che provenga da iniziativa d'ufficio.
2. Non è consentito aggravare il procedimento con richieste di pareri, informazioni o documenti non motivati da effettive esigenze istruttorie, ma volte soltanto ad interrompere in maniera artificiosa il termine di emissione dell'atto finale.
3. Il termine entro cui deve concludersi il procedimento è di giorni 30 salvo non sia diversamente disposto dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
4. Tale termine decorre dalla data di protocollo dell'istanza, se il procedimento si instaura ad iniziativa di parte, e dalla data di adozione dell'atto formale di iniziativa, se avviene d'ufficio.

2. Qualora la domanda non sia regolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro quindici giorni. In tal caso il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento dell'istanza regolarizzata.



1. L'avvio del procedimento per l'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è comunicato ai diretti interessati, a coloro che per legge devono intervenire e a quanti, individuati o facilmente individuabili, possono subire pregiudizio dall'atto finale.
2. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o la comunicazione personale non sia possibile, l'Amministrazione provvede a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o con le forme di pubblicità più efficaci in relazione al caso.
3. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini singoli o associati è assicurata l'informazione con iniziative dirette dell'Amministrazione o con l'utilizzo di altri mezzi.


## **Art. 7 - Contenuto della comunicazione**

1. Nella comunicazione di cui al precedente art. 6 sono indicati:
  - a) l'oggetto del procedimento;
  - b) l'ufficio preposto e la persona responsabile del procedimento;
  - c) l'ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti;
  - d) la data di inizio del procedimento ed il termine previsto per la sua conclusione;
  - e) il termine e l'autorità cui indirizzare l'eventuale ricorso in sede giurisdizionale amministrativa.

## **Art. 8 - Intervento nel procedimento**

1. I soggetti interessati possono prendere visione degli atti del procedimento che li riguardano e richiedere copie degli stessi nei limiti stabiliti dal regolamento per l'accesso agli atti amministrativi.

costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento,  
possono intervenire nel procedimento.



1. Il responsabile dei servizi competente, secondo la legge o l'ordinamento interno, è il responsabile del procedimento.
2. Quando il procedimento amministrativo è gestito da due o più uffici, il responsabile della fase iniziale risponde dell'iter procedimentale, provvedendo a tutte le relative incombenze fino all'acquisizione degli atti necessari per adottare il provvedimento finale.
3. Il responsabile della fase iniziale ha il compito di seguire l'andamento del procedimento presso gli uffici e i servizi competenti, concordando con gli stessi la ripartizione dei tempi a disposizione di ciascuno e sollecitandone, ove occorra, il rispetto.
4. Quando il responsabile del procedimento non abbia la competenza per adottare il provvedimento finale, il termine indicato per la conclusione del procedimento si riferisce al momento della trasmissione degli atti compiuti all'Organo competente.

## **Art. 10 - Compiti del responsabile del procedimento**


1. Il responsabile del procedimento:
  - a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti e i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
  - b) accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti necessari e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici e ispezioni ed ordinarie esibizioni documentali;
  - c) richiede i pareri necessari al prosieguo dell'istruttoria e del provvedimento finale;
  - d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti;



esigenze istruttorie, si trovino nell'impossibilità di rispettare il termine stabilito per l'emanazione dell'atto richiesto, rappresenteranno al soggetto interessato, motivandola, tale situazione ed indicheranno un termine entro cui adottare l'atto, non superiore comunque al doppio del termine originario.

## **Art. 12 - Conclusione del procedimento**

1. I procedimenti indicati nel presente regolamento si intendono conclusi per il Comune con l'adozione dell'atto finale, esclusa l'ulteriore ed eventuale fase integrativa dell'efficacia dell'atto medesimo di competenza degli organi di controllo.



1. Il presente regolamento è pubblicato all'albo pretorio del Comune per quindici giorni.

## **Art. 14 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esame, senza rilievi, da parte dell'Organo di controllo e la ripubblicazione per quindici giorni all'albo pretorio.
2. Le successive modifiche ed integrazioni entrano in vigore in conformità alla norma del precedente comma.

Reg. procedimenti amministrativi